

ambiente, che si sarebbe dovuta occupare della raccolta differenziata, è stata dichiarata fallita (il tema è stato già trattato nella parte dedicata alla procura distrettuale antimafia di Bari).

Il sindaco della città di Foggia ha ritenuto di commissariare la società municipalizzata, nominando prima il viceprefetto dottor Di Bari e successivamente un ex prefetto.

Si sono verificate situazioni particolarmente gravi per l'ordine pubblico su cui si è espresso anche il questore di Foggia, Maria Rosaria Maiorino. Le difficoltà finanziarie della società Amica hanno impedito il regolare espletamento del servizio di raccolta, sia perché il comune e l'azienda non erano in grado di assicurare la manutenzione dei mezzi, sia per la scelta strategica dell'azienda finalizzata ad assicurare la copertura delle figure professionali. In un primo momento si è fatto ricorso alle cooperative sociali esterne costituite da detenuti e finalizzate al loro recupero.

Nel momento in cui il dottor Di Bari non ha più rinnovato le convenzioni con le cooperative si sono verificate manifestazioni di protesta, sit-in e presidi davanti alla prefettura e al municipio.

Questi episodi sono poi culminati nei blocchi dei cancelli della società Amica, nel sabotaggio dei mezzi, dai quali sono state anche sottratte le chiavi di accensione, sicché la polizia è dovuta intervenire per sgomberare i presidi, denunciando contestualmente trentanove persone per interruzione di pubblico servizio, furto aggravato, minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Peraltro, nonostante l'intervento della polizia, il servizio non è stato comunque assicurato regolarmente per diversi giorni, in quanto i dipendenti delle cooperative avevano rubato anche le chiavi di riserva di tutti i mezzi ed esercitato una sorta di pressione sui dipendenti dell'azienda, ai quali veniva materialmente impedito di far uscire i camion.

La procura della Repubblica presso il tribunale di Foggia in relazione a tali fatti ha avviato indagini e sono state emesse ordinanze cautelari personali nei confronti di alcuni degli indagati.

In merito alle predette problematiche è stato audito il sindaco di Foggia, Giovanni Battista Mongelli, in data 27 gennaio 2011.

Il sindaco ha precisato che attualmente la società Amica Spa è stata posta in liquidazione e si sta creando una nuova società, anch'essa interamente pubblica, alla quale affidare il ciclo integrato dei rifiuti.

La crisi finanziaria della società è anche legata alle difficoltà finanziarie delle autonomie locali e in particolare del comune di Foggia.

Il comune sta procedendo a una riorganizzazione dell'azienda risparmiando sui costi di gestione, impedendo le assunzioni inutili e gli sprechi nella gestione della società, che comunque si trova a dovere far fronte a debiti pregressi che attualmente ammontano a 30 milioni di euro.

Come si è avuto modo di osservare, le indagini della procura distrettuale di Bari, supportate dai provvedimenti giurisdizionali emessi dal Gip, hanno disvelato chiaramente la matrice mafiosa posta alla base delle disfunzioni della società Amica Spa, da un lato oggetto di attività estorsive da parte di soggetti affiliati a clan mafiosi che

hanno operato con metodo mafioso e al fine di agevolare l'attività delle associazioni di appartenenza, dall'altro condizionata negativamente dai contratti illecitamente stipulati con cooperative sociali nel dispregio delle normative in materia.

### I.3.2 *Gli illeciti ambientali nella provincia di Foggia*

#### I.3.2.1 *Procura della Repubblica presso il tribunale di Foggia*

##### I.3.2.1.1 *Le dichiarazioni rese dal sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Foggia, Domenico Minardi*

Il sostituto procuratore della Repubblica di Foggia, Domenico Minardi, con riferimento al territorio della provincia di Foggia e alla sua particolare conformazione geologica, ha sottolineato l'incidenza considerevole nel proprio territorio di tutte le tematiche del diritto ambientale penalmente rilevanti, in considerazione del fatto che si tratta di un'area a basso tasso di industrializzazione, ma a vocazione agricola, con molte campagne e soggetta non sempre a un efficace controllo.

Aree inquinate, discariche, depuratori e fanghi sono tematiche di interesse anche per l'area di Foggia, con punte di illegalità molto significative. A Foggia vi sono stati casi di aree professionalmente asservite alla ricezione dei rifiuti, ossia siti inquinati che hanno presentato tutti quegli indici che la giurisprudenza individua per la configurazione del reato, ma con notevole gravità: l'interramento dei rifiuti, la stratificazione, la preparazione del sito, la recinzione, sono fenomeni che sono stati più volte segnalati dalla polizia giudiziaria.

Ha precisato trattarsi nella maggior parte dei casi di condotte non estemporanee, ma rilevanti, permanenti e ha portato ad esempio un caso in cui la situazione ha presentato tali indici di gravità, da dover configurare addirittura la sussistenza del reato di disastro doloso di cui all'articolo 434 del codice penale che ha condotto all'erogazione di misure cautelari personali e reali (è in corso il dibattimento).

Il dottor Minardi, nel ribadire che il tema delle discariche illecite risulta assolutamente presente nel territorio della provincia di Foggia, anche con questi profili di gravità, ha lamentato la sostanziale carenza di strumenti legislativi di contrasto che nella maggior parte dei casi sono solo di tipo contravvenzionale.

È poi passato alla descrizione di un altro problema che interessa la provincia di Foggia, che è quello dei depuratori, evidenziando anche in questo settore problematiche connesse alla inefficacia della misura del sequestro preventivo.

Come è noto, è penalmente rilevante la condotta di gestione del depuratore di acque reflue urbane quando si superano taluni limiti tabellari che sono fissati dal decreto legislativo n. 152 del 2006. Si afferma, in sede di reiterata violazione, e questo è capitato nell'ufficio cui appartiene il magistrato, che è presente il *fumus delicti*, è presente il *periculum in mora* e ciononostante non viene concesso il sequestro preventivo perché la misura è inadeguata.

In effetti, a parere della Commissione, non sempre i provvedimenti di sequestro possono risultare nella sostanza funzionali alla soluzione del problema, ma certamente possono condurre ad un successivo dissequestro con prescrizioni sollecitando in tal modo l'autorità competente a ricondurre la gestione e il funzionamento dei depuratori nella legalità.

In tema di fanghi di depurazione, altro problema insistente nell'area foggiana, il dottor Minardi si è soffermato su un importante risultato ottenuto dal tribunale con una pronuncia di condanna molto importante perché ha consentito di affermare il concorso tra il reato di associazione per delinquere e quello di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. È stato configurato il concorso perché i beni giuridici sono stati considerati diversi, tenendo anche conto che l'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è reato, peraltro, di pura condotta, oltre che fattispecie speciale.

Il procuratore è poi ritornato ad analizzare la tematica generale dei reati ambientali nuovamente dal punto di vista degli strumenti legislativi in possesso delle procure, strumenti che andrebbero aggiornati e reindirizzati al conseguimento di nuovi e più significativi obiettivi: «i reati ambientali sono strutturati secondo il modello contravvenzionale, dei reati di pura condotta e dei reati di pericolo presunto. Questo vuol dire che dei riflessi di danno ambientale relativamente alle fattispecie contravvenzionali non interessa nulla a nessuno, ai fini del "penalmente rilevante" è sufficiente l'assenza del titolo autorizzatorio oppure la violazione della prescrizione. Sono fattispecie prevalentemente oblabili perché punite con la sola pena dell'ammenda o con la pena alternativa, solo in talune occasioni con pena congiunta, e sono strumenti a mio avviso non propriamente adeguati per far fronte — anche dottrina di primo ordine ha più volte evidenziato l'ineffettività del sistema sanzionatorio ambientale — a queste ampie, articolate e complesse tematiche. L'obiettivo che spesso nella quotidianità ci si propone di fronte ai sequestri è quello di ottenere, ai sensi dell'articolo 247 del testo unico ambientale, la bonifica del sito inquinato sia con la restituzione del sito con prescrizioni, sia con l'autorizzazione all'accesso ai fini della bonifica. Spesso considero già un buon risultato ogni qual volta si riesce a ottenere appunto la bonifica o, perdonate il termine tecnico, la ripulitura del sito oggetto di sequestro. Per il resto, i limiti prescrizionali delle contravvenzioni sono talmente bassi che non sempre, appunto, si riesce a ottenere una condanna definitiva».

Il dottor Domenico Minardi, nel corso dell'audizione del 14 luglio 2010, ha inoltre evidenziato una problematica attinente alle terre e alle rocce da scavo, analoga a quella già evidenziata da altri magistrati.

Nell'ambito di un procedimento penale si è accertato che terre e rocce derivanti dall'attività di escavazione di siti limitrofi a discariche sarebbero state trattate, gestite e cedute come mero terreno vegetale e, comunque, come materiale non qualificabile come rifiuto.

Le rocce e i terreni da scavo sono qualificabili come rifiuti allorquando nel loro interno vi siano sostanze chimiche inquinanti.

Secondo la giurisprudenza l'esclusione delle terre e delle rocce da scavo dal novero dei rifiuti si configura come deroga alla regola

generale che le include nel novero dei rifiuti. Ne deriva che spetta all'imputato che voglia fruire della deroga l'onere di provare il presupposto della deroga stessa, cioè che le predette terre e rocce sono effettivamente destinate al riempimento e alle altre simili operazioni, e che sono utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto approvato dei lavori. Mentre spetta alla pubblica accusa, che voglia includere nella categoria dei rifiuti anche le terre e rocce da scavo effettivamente destinate al reinterro e al riempimento, dare la prova che esse abbiano superato la soglia di inquinamento tollerata.

È stata sottolineata dal sostituto procuratore la difficoltà applicativa della norma. Questo tema, già emerso nelle indagini avviate dalla procura di Trani, verrà meglio chiarito nel paragrafo successivo, concernente le principali indagini effettuate dalla procura di Foggia e segnalate a questa Commissione.

#### *I.3.2.2.2 Le indagini più significative effettuate presso la procura della Repubblica di Foggia*

Sono stati trasmessi alla Commissione alcuni atti da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Foggia (16), e in particolare:

a) il provvedimento emesso dal tribunale del riesame di Bari in sede di appello promosso dal pubblico ministero di Foggia avverso l'ordinanza del gip con cui veniva rigettata la richiesta di misura cautelare avanzata dalla procura nei confronti di taluni soggetti.

Agli indagati era stato contestato il reato di cui agli articoli 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), e 256, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per avere gli stessi, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, gestito abusivamente nelle forme del deposito, del trasporto, della ricezione e dello smaltimento ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rinvenuti prevalentemente dalle attività di lavorazione del pomodoro biologico prodotto in vivai coperti e dai lavori di pulizia della sede sociale, in mancanza di ogni idonea documentazione e dei prescritti titoli autorizzatori, iscrizioni o comunicazioni a norma degli articoli 193 e 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e senza adottare le necessarie cautele, utilizzando per il loro smaltimento un'area a vocazione agricola ove i rifiuti erano riversati alla rinfusa con modalità prive di controllo logico ed operativo e in parte interrati, assumendo la suddetta area le connotazioni proprie di una discarica non autorizzata (estensione significativa, perimetrazione e accesso vincolato, trasformazione e degrado dello stato dei luoghi, assenza di misure di protezione per l'ambiente).

Il provvedimento di rigetto del Gip riguardava non già la negativa valutazione del quadro indiziario, bensì la ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, motivata, tra l'altro, con l'impossibilità della

---

(16) Doc. n. 515/4.

reiterazione dei reati da parte degli indagati, essendo stati posti sotto sequestro i mezzi con i quali veniva effettuata l'illecita attività, nonché il sito individuato come discarica abusiva.

Nel provvedimento emesso dal tribunale del riesame, che di seguito si riporta in parte, viene ricostruita la condotta degli indagati sulla base del materiale probatorio raccolto dall'accusa: « La società Feldaniel's disponeva la pulizia degli impianti della sede sociale (vivaio, magazzini, officine, alloggi e camera di fertirrigazione) e organizzava il trasporto dei materiali (rifiuti pericolosi e non pericolosi) ivi presenti sversandoli in un'area di proprietà della Sobiol, valendosi di mezzi di proprietà della Proditaly s.r.l. Tale movimentazione dei rifiuti aveva inizio tra i mesi di gennaio e febbraio del 2009, era posta in essere quasi tutti i giorni ed era ancora in corso alla data del sequestro del sito. Gli indagati – amministratori e rappresentanti delle società che a vario titolo erano interessate dalla condotta illecita – nella esecuzione dei trasporti non osservavano le rigorose norme ambientali dettate in materia di gestione dei rifiuti. La Feladaniel's, infatti, risultava del tutto priva del registro di carico e scarico dei rifiuti, le imprese dirette o gestite dagli indagati risultavano prive dei prescritti titoli provvedimentali (autorizzazioni o iscrizioni all'albo nazionale gestori ambientali) e non risultavano avere comunicato alcunché delle iniziative intraprese alle pubbliche amministrazioni deputate ai controlli in via preventiva e risultavano avere violato anche la disciplina sui limiti quantitativi e temporanei del deposito temporaneo dei rifiuti sul luogo di produzione ex articolo 183 lettera m del decreto. Per le movimentazioni dei rifiuti, inoltre, gli indagati si avvalevano di mezzi di trasporto inadeguati in quanto non iscritti all'albo trasportatori rifiuti e riferibili a un'impresa – la Proditaly – non iscritta all'albo nazionale ai sensi dell'articolo 212 TUA per le attività di trasporto rifiuti.

(...) Sulla base degli elementi indiziari raccolti, sin qui ripercorsi ed analiticamente esaminati nella richiesta di applicazione della misura cautelare del pubblico ministero cui, ad ogni buon conto, si rinvia, emerge lo sversamento indiscriminato di rifiuti tra loro mescolati e successivamente ammassati e interrati, l'assenza di congrua documentazione sui trasporti effettuati e sui veicoli impegnati, il ruolo decisionale svolto dagli indagati all'interno delle imprese interessate dalla illecita gestione e la insufficienza dei prelievi dei rifiuti effettuati dalla Metalfer Service ».

Il collegio, quindi, ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari nei confronti di uno degli indagati, quello ritenuto il *dominus* dell'intero traffico, la cui realizzazione ha richiesto significativa professionalità criminosa, come è emerso dal coinvolgimento di più individui, società e mezzi (« non ritiene il collegio di potere condividere le argomentazioni del Gip in ordine alla non ravvisabilità di esigenze cautelari in considerazione della esistenza di vincoli cautelari reali imposti sui mezzi di trasporto nella disponibilità degli indagati e asserviti all'illecita gestione di rifiuti contestata e di un vincolo reale sull'area adibita a discarica. E ciò in quanto agevolmente gli indagati possono procurarsi la disponibilità di mezzi e aree differenti da quelle sottoposte a sequestro, trattandosi peraltro, proprio per la illiceità dell'attività, di veicoli dalle caratteristiche comuni e di terreno privo di requisiti particolari. »)

b) altro procedimento segnalato, peraltro molto interessante in quanto vengono affrontate le questioni attinenti alle problematiche relative alle rocce e terre da scavo, è quello aperto a carico di Bonassisa Rocco e Bonassisa Maurizio.

Anche nell'ambito di questo procedimento, il pubblico ministero titolare delle indagini ha interposto appello innanzi al tribunale del riesame avverso il provvedimento con cui il Gip aveva rigettato la richiesta di misura cautelare con riferimento al reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, escludendo la natura di rifiuto delle « res » trasportate e smaltite dalla società di Bonassisa Rocco.

L'articolo 186 decreto legislativo n. 152 del 2006 esclude dal novero dei rifiuti le terre e rocce da scavo, purché « siano utilizzate secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA » e sempre che « la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3 ».

Nel caso di specie il tribunale del riesame ha aderito, dandone ricca motivazione all'interno dell'ordinanza, alle prospettazioni del pubblico ministero e ha concluso che il Bonassisa Rocco, imprenditore leader nel settore della costruzione delle discariche nella provincia di Foggia, nel periodo dal luglio 2005 al febbraio 2008, ha gestito illecitamente un notevole quantitativo di rifiuti, quali devono considerarsi le terre e rocce contaminate provenienti dalle ex discariche comunali di Orta Nova e delle limitrofe discariche abusive, nonché le terre e le rocce scavate senza alcuna caratterizzazione, né anteriore al prelievo, né successiva sui luoghi di destinazione, utilizzandole come terreno vegetale per il riempimento della ex cava Di Lascia, frammiste ad altri rifiuti, e per la realizzazione di piazzali, massicciate e strade nei propri cantieri di Ortona e Deliceto.

Il quadro indiziario viene valutato esistente anche alla luce delle modifiche normative introdotte dagli articoli 20 *sexies* e 8 *ter* della legge n. 13 del 2009.

La prima disposizione esclude dal regime dei rifiuti « il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato ». Nel caso in esame la norma non è stata ritenuta applicabile perché il terreno scavato, pur se fosse stato ritenuto non contaminato (ma in realtà lo era, trattandosi di terreno che proveniva da un'ex discarica) era stato solo in parte minore utilizzato nel sito in cui era stato scavato, mentre per la parte maggiore era stato utilizzato in altri siti.

La seconda disposizione, che esclude le terre e le rocce da scavo dal regime dei rifiuti « qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali » ed ammette che le stesse « possano essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati », non è applicabile al caso in esame in quanto non solo non sono state accertate le caratteristiche ambientali dei materiali prima di scavarli, ma parte di tali materiali proveniva dalla particella 281 che era sede di una discarica comunale dismessa.

Secondo il tribunale del riesame, dunque, non sarebbe stato possibile impiegare legittimamente il predetto materiale contaminato per interventi di miglioramento ambientale, « atteso che gli stessi si trasformerebbero in interventi di inquinamento ambientale, proprio perché operati con terreno contaminato ».

c) indagine relativa all'inquinamento del fiume Cervaro (proc. n. 7539/2007)

L'indagine riguarda la programmata elusione da parte dell'Agecos Spa, ditta vincitrice dei lavori di ampliamento della discarica rsu di Deliceto, del regime vincolistico della disciplina dei rifiuti, al fine di realizzare un cospicuo risparmio dei costi, quantificato dalla polizia giudiziaria in circa due milioni e mezzo di euro.

Ciò sarebbe stato ottenuto inviando sull'ansa del fiume Cervaro, in un sito inidoneo e sottoposto a vincolo paesaggistico ed idrico, circa 500 mila tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Si riportano alcuni passaggi della consulenza disposta dal pubblico ministero:

« 1) All'interno del letto del fiume Cervaro risultano essere state realizzate delle vere e proprie opere di urbanizzazione, costituite da rampe d'accesso, strada e sistema di convogliamento delle acque del fiume, con lo scopo di rendere agevole ai mezzi di trasporto l'accesso all'area che poi sarebbe stata adibita a deposito dei rifiuti.

2) Tale deposito di rifiuti è stato effettuato in zone che naturalmente non avrebbero potuto e dovuto essere adibite a ciò, non essendo assolutamente idonee allo scopo: infatti innanzi tutto rispetto all'impatto ambientale dei rifiuti accumulati, che contengono sostanze pericolose, non esiste alcun sistema di protezione, né naturale né artificiale. Inoltre aver depositato una tale quantità di rifiuti in una zona molto prossima al letto originario del fiume Cervaro, incidendo peraltro anche su di esso, espone l'area ad un potenziale grave pericolo in caso di piena del fiume. Infatti in presenza di grandi quantitativi di acqua nel fiume, il loro impatto sulla zona potrebbe creare una inondazione delle aree limitrofe, nel caso in cui i rifiuti depositati, resistendo alla forza dell'acqua, vadano a costituire una barriera o, alternativamente, determinare il trasporto più o meno tumultuoso degli stessi rifiuti nelle zone a valle, in caso di cedimento. Pertanto il deposito di tali rifiuti nelle zone esaminate espone l'area a gravi rischi ambientali ed idrogeologici.

3) I rifiuti depositati costituiscono elemento di pericolosità in considerazione anche del fatto che le concentrazioni di varie sostanze pericolose, in essi presenti, eccedono i limiti previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

(...)

6) La quantità dei rifiuti di discarica è elevatissima ed è stimata in 330 mila metri cubi e 500 mila tonnellate.

7) I rifiuti depositati sono costituiti da terreni provenienti da altre zone e fortemente contaminati da percolato di discarica per rifiuti solidi urbani, come è dimostrato dalle concentrazioni e dalle

tipologie di inquinanti presenti e dalla loro distribuzione, nonché dall'aspetto e dalle proprietà organolettiche delle carote estratte.

(...)

10) Tutte le considerazioni precedenti portano alla necessità di dover provvedere in tempi rapidi alla bonifica dei luoghi, onde limitare l'impatto ambientale derivante dallo stazionamento ulteriore dei rifiuti in situazioni assolutamente non idonee e pericolose, anche dal punto di vista idrogeologico ».

Secondo l'impostazione accusatoria, recepita dal Gip, i rifiuti così illecitamente smaltiti sarebbero stati trasportati dal cantiere dell'Agecos di Deliceto.

I lavori di scavo e di raccolta per la realizzazione della seconda discarica avevano infatti comportato la raccolta di un quantitativo enorme di terra e argilla contaminata dal percolato proveniente dalla vicina discarica ormai satura. Si legge nell'ordinanza: « avviare tutto a una discarica autorizzata avrebbe fatto lievitare i costi tanto da assorbire l'intero contributo fornito dalla regione Puglia (2 milioni di euro) e indebitare irrimediabilmente la società ».

In sostanza, gli indagati avrebbero operato in modo da scaricare i rifiuti sull'ansa del Cervaro, in totale spregio dell'ambiente e creando i presupposti, peraltro, di un possibile disastro alluvionale nel caso di tracimazione del fiume dagli argini.

L'ordinanza applicativa di misura cautelare ha quindi riguardato Bonassisa Rocco, legale rappresentante dell'Agecos, ditta appaltatrice dei lavori di costruzione della nuova discarica e a cui competeva lo smaltimento lecito dei rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione, Schiavone Donato, direttore di cantiere formalmente assunto con l'Agecos, Valente Gerardo, Valente Antonio e Valente Giovanni, i quali rappresentavano i punti di riferimento dei camionisti che trasportavano i rifiuti al fine di individuare i punti esatti delle rive del fiume in cui effettuare lo scarico, Russo Vincenzo, il quale aveva ricevuto le terre di scavo contaminate, provenienti dai lavori che l'Agecos di Bonassisa Rocco stava compiendo alla discarica di Deliceto, senza alcun rispetto della procedura e dei controlli previsti dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, Turchiarelli Michelantonio, Graniero Pasquale, Pelullo Antonio, Capiello Antonio, Silvestri Leonardo, Picaro Donato, i quali effettuavano il trasporto dei rifiuti con i camion fino al luogo di illecito smaltimento.

L'indagine sopra riportata non può non sollevare una serie di problematiche:

come è possibile che i lavori per la realizzazione della discarica siano stati fatti eseguire da soggetti evidentemente non affidabili;

come è possibile che sia stato deciso di realizzare una discarica su un terreno limitrofo ad una già chiusa, caratterizzato dalla presenza di terreno impregnato di percolato prodotto dalla discarica medesima e mai correttamente smaltito;

come è possibile che per lungo tempo siano state scaricate circa 500 mila tonnellate di rifiuti speciali, pericolosi e non

pericolosi, sull'ansa del Cervaro, creando altresì i presupposti di un disastro alluvionale nel caso di tracimazione del fiume dagli argini, senza che vi sia stato l'intervento di alcuno.

Tutto ciò è stato possibile, evidentemente, per una carenza di controlli, sia preventivi che successivi, sebbene il sito ove realizzare la discarica presentasse oggettive caratteristiche di pericolosità (tenuto conto della prossimità ad una discarica già chiusa e mal gestita, evidentemente, nella fase del post mortem).

d) È stato poi segnalato dalla procura di Foggia un procedimento (per la verità risalente all'anno 2004 – proc. n. 1329/04 R.G.N.R.) che ha riguardato essenzialmente le attività della società Ecofertil s.r.l., con sede in Orta Nova ed avente come oggetto sociale la produzione, mediante compostaggio, e la commercializzazione di ammendanti organici.

L'attività investigativa svolta ha consentito di accertare, secondo l'impostazione accusatoria, che la Ecofertil non ha mai prodotto ammendante organico ma, al contrario, ha accettato nell'impianto tipologie di rifiuti privi delle caratteristiche prescritte dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 che, senza essere sottoposti al prescritto ciclo di lavorazione, venivano riversati su svariati terreni di proprietari privati, scortati da falsi certificati di analisi e documenti di trasporto nei quali il prodotto veniva falsamente qualificato come « ammendante organico ».

Le analisi sui campioni effettuate con l'ausilio di un consulente tecnico del pubblico ministero hanno consentito di accertare, quanto meno allo stato dell'iter processuale, che:

tutti i rifiuti presenti all'interno dell'impianto, che stavano per essere avviati a compostaggio e che erano accompagnati da certificati di analisi attestanti un prodotto conforme alla norma sono risultati incompatibili con la produzione di ammendante (...) e alcuni di essi sono addirittura risultati pericolosi a causa dell'elevata concentrazione di oli minerali;

il materiale trasportato dai quattro camion in sequestro non aveva la natura di ammendante, per la presenza di metalli (piombo, rame e zinco) in misura superiore a quella consentita e per il basso tenore in carbonio organico; inoltre, due dei quattro campioni prelevati risultavano « pericolosi » a causa dell'elevata concentrazione di oli minerali;

identici risultati davano le analisi dei rifiuti scaricati sui terreni oggetto dell'indagine.

Nel corso delle indagini è stata richiesta dalla procura l'applicazione di misure cautelari e si è concluso il primo grado del processo con l'emanazione di una sentenza di condanna in data 6 ottobre 2009, con la quale sono stati condannati quasi tutti gli imputati del processo ed è stata riconosciuta l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati ambientali, tra cui la gestione illecita di rifiuti pericolosi, l'attività organizzata per il traffico di rifiuti, la realizzazione di discariche abusive nonché vari reati di falso connessi all'illecito traffico.

Nella sentenza sono stati valorizzati gli esami testimoniali, le immagini contenute su supporto informatico delle riprese video, effettuate, per diversi giorni, con la telecamera collocata sul piazzale antistante l'Ecofertil, nonché il copioso materiale fotografico, tutti elementi di prova che hanno messo in luce come il più delle volte presso lo stabilimento dell'Ecofertil non venisse effettuata alcuna operazione del processo di compostaggio, in quanto il materiale in ingresso veniva scaricato sul piazzale antistante i capannoni dell'Ecofertil e pochi istanti dopo, senza alcun trattamento, ricaricato sui camion intestati all'Ortanova trasporti che provvedeva a trasferirlo nei diversi terreni, per poi effettuare opera di spandimento sugli stessi, in alcuni casi, mentre, in altri casi, si provvedeva al « tombamento » di ingenti quantitativi di materiale.

Importanti elementi di prova sono stati poi acquisiti grazie alle attività di intercettazione telefonica e ambientale.

Appare importante evidenziare le caratteristiche dell'impianto, come accertate nel corso delle indagini, anche grazie alle verifiche effettuate tramite una consulenza tecnica.

Nel provvedimento si legge: « Dagli accertamenti tecnici svolti dal consulente tecnico in relazione alla natura dell'impianto e al ciclo di lavorazione, è emerso che la reale capacità di compostaggio annua era enormemente inferiore a quella di progetto (...) L'impianto è progettato per 100 mila tonnellate/anno di compost. Il processo è a "cumuli statici" in cui l'aria, necessaria alla maturazione della sostanza organica, è fornita da una ventola a servizio del cumulo, trasportata con canalette. I cumuli sono distanziati in maniera tale da consentire la movimentazione della pala meccanica. Se il processo di compostaggio fosse stato realizzato conformemente alle previsioni progettuali, l'Ecofertil avrebbe, al massimo, potuto trattare 12 mila tonnellate di rifiuti all'anno, laddove i rifiuti in ingresso sono risultati pari a 129.149 tonnellate nel 2004 e 40.065 tonnellate nel 2005. L'esame dei luoghi ha, inoltre, rilevato la presenza di una distesa di rifiuti non sistemati in cumuli e non omogeneizzati, tale da non assicurare né il necessario rivoltamento giornaliero per l'ossigenazione né la ritenzione di calore necessaria all'innescio del processo di stabilizzazione, fasi essenziali del processo di compostaggio ».

### *I.3.2.2. I dati forniti alla Commissione dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Lucera*

#### *I.3.2.2.1 Le dichiarazioni rese dal procuratore della Repubblica di Lucera, dottor Domenico Seccia*

Un'analisi ad ampio spettro è stata presentata alla Commissione dal procuratore della Repubblica di Lucera, Domenico Seccia, in relazione all'area della provincia di Foggia sotto la competenza del predetto ufficio giudiziario.

Il dottor Seccia ha fornito alla Commissione una lettura del fenomeno criminale secondo una distinzione tra criminalità ambientale ordinaria, criminalità ambientale in espansione e criminalità legata ai gruppi organizzati di stampo mafioso o ad essi assimilati,

evidenziando profili di criticità soprattutto nelle fasi delle attività connesse alla gestione del ciclo ambientale dove ci si trova di fronte a carenze normative e gestionali che lasciano spazio a possibili infiltrazioni e controllo da parte della criminalità (di tali dichiarazioni si è già dato conto nella parte della relazione concernente le infiltrazioni della criminalità organizzata nel distretto di corte d'appello di Bari).

Nel corso dell'audizione tenutasi presso la prefettura di Bari, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lucera ha prodotto una relazione (17) nella quale, tra l'altro, ha evidenziato le modalità operative nell'azione di contrasto ai crimini ambientali.

Le investigazioni vengono effettuate attraverso gli strumenti di ricerca della prova delle intercettazioni telefoniche e ambientali e le videoriprese, tutti strumenti che, utilizzati congiuntamente alle tradizionali metodologie rappresentate dai servizi di osservazione, pedinamento e controllo, oltre che ai servizi di ispezione dei territori, hanno consentito di individuare le più diffuse metodologie di smaltimento illecito che consistono:

nel tombamento o nell'abbandono dei rifiuti sul suolo di rifiuti industriali dei quali non era documentata la produzione o era stata falsamente attestata la destinazione ad impianti di trattamento o di smaltimento;

nell'impiego di fanghi di dragaggio, di terre e rocce di demolizione in riempimenti e ripristini ambientali, in rilevati stradali o in cave non più utilizzate, trasformate in discariche;

nello spandimento sul terreno di fanghi di depurazione non idonei allo scopo provenienti da processi dai quali residuano elevate concentrazioni di metalli pesanti e sostanze cancerogene;

nell'immissione in cicli produttivi di rifiuti consistenti in fanghi industriali, ceneri e scorie derivanti dalla lavorazione di metalli.

Le attività investigative si concentrano su tutti i soggetti protagonisti del traffico illecito, dal produttore dei rifiuti al titolare degli impianti di stoccaggio, smaltimento e recupero dei rifiuti, ai soggetti che operano presso laboratori di analisi, per finire con i trasportatori che utilizzano falsi documenti di accompagnamento.

Come si legge nella relazione, in tutte le attività condotte il « faro investigativo » è stato orientato in relazione all'opera dei soggetti sopra indicati, nonché degli intermediari, che fanno da tramite fra il produttore e gli impianti di stoccaggio/smaltimento/recupero di rifiuti, e che sono costantemente alla ricerca delle soluzioni economicamente più convenienti e di nuovi siti verso i quali movimentare i rifiuti.

Quello dell'intermediario è solitamente un ruolo da protagonista nelle organizzazioni del traffico illegale di rifiuti, con particolare riferimento ai casi in cui organizza una serie di trasporti con diversi passaggi intermedi finalizzati a far modificare il codice dei rifiuti in modo che i costi di lavorazione siano sempre più bassi, dando luogo

---

(17) Doc. n. 646/1.

a una vera e propria «ripulitura» dei rifiuti che possono così essere smaltiti in maniera illegale in impianti in cui apparentemente avviene uno smaltimento conforme alle normative vigenti.

*I.3.2.2.2 Le dichiarazioni rese dal sostituto procuratore presso la procura della Repubblica di Lucera, Pasquale De Luca*

Il sostituto procuratore dottor De Luca, nel corso dell'audizione svoltasi il 14 luglio 2010, ha segnalato un'indagine ritenuta molto importante e relativa all'interramento di fusti contenenti rifiuti tossici in località Giardinetto in agro di Troia (si trattava, in particolare, di fusti contenenti fanghi neri, inquinanti tossici, benzene, cromo esavalente, idrocarburi, metalli pesanti, canadio e amianto, risultati essere sostanze cancerogene di categoria 1 e 2).

Si tratta di un'indagine collegata a una precedente indagine svolta dalla procura e risalente a dieci anni prima, nella quale si era accertato che il complesso aziendale della società Industria Organizzata s.r.l., e in particolare il capannone e i piazzali della predetta società, erano stati costruiti con residui di combustione e con rifiuti misti a fanghi.

Nel corso delle indagini attuali si è ulteriormente accertato che nel sottosuolo corrispondente al complesso aziendale sono state occultate 250 mila tonnellate di rifiuti, per un totale di 178 mila metri quadrati.

Con riferimento alla descritta situazione, è stata rappresentata l'esistenza di un concreto e attuale pericolo di ulteriore diffusione e contaminazione dell'acqua e della terra a causa dei rifiuti interrati nel sottosuolo (si tratta di rifiuti costituiti da fanghi, materiali misti a cemento, abenzene, cromo esavalente, amianto, vanadio, idrocarburi e metalli pesanti, tutti cancerogeni).

Vi è inoltre un concreto pericolo di inquinamento delle acque per la vicinanza di un canale acquifero superficiale che confluisce nel torrente Sannoro, il quale poi sfocia nel più grande e importante torrente Cervaro.

*I.3.2.2.3 Le indagini più significative effettuate presso la procura della Repubblica di Lucera e segnalate alla Commissione*

Le indagini segnalate sono le seguenti:

procedimento n. 3524/2009 R.G.N.R. Mod. 21. Si tratta di un'indagine relativa ad un impianto di compostaggio ubicato in agro di Lucera denominato Eco-Agrimm ora Bio Ecoagrimm, ove vengono smaltiti rifiuti provenienti sia dalla vicina Campania, facendoli apparire come compostabili con l'attribuzione di un codice non compatibile con il trattamento subito negli impianti di partenza, sia provenienti dal Lazio e dalla Toscana, dove, mediante fittizi trattamenti, gli stessi venivano poi smaltiti mediante spandimento nei vicini campi agricoli;

procedimento n. 3228/2007. L'indagine riguarda in particolare lo stato d'inquinamento del lago salato di Lesina, essendosi accertata

una distrofia ecologica del corpo idrico, provocata dall'omessa gestione e manutenzione dei sistemi di scambio delle acque con il limitrofo mare Adriatico (sono state richieste al Gip misure cautelari);

procedimento n. 865/09-1104/09. Il procedimento segnalato riguarda accertamenti inerenti la presenza di un'alga rossa, denominata « Planktothrix rubescens », comparsa nel gennaio 2009 nell'invaso artificiale di « Occhito », bacino a servizio dell'Acquedotto Pugliese per l'alimentazione della rete di distribuzione dell'acqua potabile, posto al confine tra la regione Puglia, il Molise e la Campania, la cui problematica è stata risolta mediante l'adozione di particolari filtri a carboni attivi per inertizzare completamente le tossine;

procedimento n. 3815/09 a carico di due soggetti, con sequestro preventivo di un complesso aziendale ubicato in agro di Lucera, alla contrada Mezzanelle, nel novembre 2009, per i reati previsti dagli articoli 674 del codice penale e 256, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, risultando depositati sul terreno tonnellate di rottami di ferro e di vario materiale depositato alla rinfusa, inoltre emergendo la presenza di capannoni con coperture in eternit, recanti evidenti punti di sfaldamento delle lastre, con emissioni pericolose di amianto in danno dell'ambiente e dell'uomo, in area recintata adiacente alla SS 160 per Troia;

procedimento n. 3793/2008 (cui si è già fatto riferimento riportando le dichiarazioni dei magistrati), in relazione al quale è stata depositata dalla procura della Repubblica richiesta di rinvio a giudizio in relazione al reato di cui all'articolo 256, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché in relazione al reato di cui all'articolo 434 del codice penale (disastro). In particolare, dalla relazione del consulente tecnico e dagli scavi effettuati nell'area sita all'interno dello stabilimento della ditta Iao s.r.l., in località Giardinetto, in agro di Troia, è emersa la presenza di rifiuti nascosti ed occultati nel sottosuolo, composti da fanghi e da materiali misti a cemento e scarti di mattoni, pure accertandosi sotto terra quantitativi impressionanti di fanghi neri, contaminati da inquinanti tossici e nocivi, quali benzene, cromo esavalente, idrocarburi, metalli pesanti, vanadio e amianto, considerati cancerogeni di categorie 1 e 2. La quantità di rifiuti depositati nel sottosuolo è stata stimata complessivamente dal consulente tecnico in 178 mila metri cubi, corrispondenti a circa 250 mila tonnellate, con notevole pericolo di diffusione della contaminazione attraverso l'aria, il suolo e l'acqua, per la presenza sul sito di un canale acquifero superficiale che confluisce nel torrente Santoro.

*Considerazioni di sintesi in merito agli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti nel territorio rientrante nel distretto di corte d'appello di Bari*

Gli approfondimenti relativi al distretto di Bari hanno consentito di individuare alcuni punti nevralgici, specifici del territorio preso in

considerazione, attinenti allo smaltimento illecito dei rifiuti e, più in generale, ai reati ambientali:

la difficoltà delle forze dell'ordine di monitorare un territorio che si caratterizza per la presenza di vaste aree disabitate, ove non viene esercitato quel controllo sociale, spesso prodromico ad un intervento mirato della polizia giudiziaria, che viceversa caratterizza le zone urbanizzate;

gravi indizi circa la penetrazione della criminalità campana nel territorio pugliese, penetrazione facilitata sia dalle caratteristiche geomorfologiche della regione (presenza di numerose cave abbandonate) sia dalla collocazione geografica, sia ancora dal crescente sviluppo economico che il territorio sta registrando e che attira gli interessi della criminalità organizzata;

utilizzo del porto di Bari quale luogo di partenza e di transito per i traffici transfrontalieri di rifiuti effettuati da organizzazioni criminali ampiamente ramificate e operanti utilizzando diversi porti italiani;

mancanza di adeguati controlli sugli impianti di compostaggio, spesso oggetto di indagini concernenti l'illecito smaltimento di rifiuti falsamente qualificati come *compost* riutilizzabile in agricoltura;

paventata esistenza di posizioni di « controllo » nel settore dei rifiuti da parte di imprese che hanno, evidentemente, tutto l'interesse a continuare a gestire il settore della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, piuttosto che vedere incrementare la raccolta differenziata (cfr. dichiarazioni rese dal sindaco di Bari, Michele Emiliano);

illecito smaltimento dei rifiuti con conseguente contaminazione di vaste aree a seguito dell'utilizzo di cave abbandonate o dismesse;

inadeguatezza, segnalata da vari magistrati, della normativa in tema di terre e rocce da scavo, nonché carenza di risorse nel contrasto al crimine ambientale;

presenza di una criminalità mafiosa endogena, in particolare nel territorio del foggiano, che è penetrata nel settore dei rifiuti, come dimostrano le recenti indagini svolte dalla procura distrettuale di Bari.

Per quanto riguarda, più in generale, la situazione del ciclo dei rifiuti nel territorio rientrante nel distretto di corte d'appello di Bari, deve osservarsi come i livelli di raccolta differenziata siano ancora molto bassi e quello che si è constatato è un « non ciclo » dei rifiuti, giacché la principale modalità di smaltimento continua ad essere il conferimento in discariche, rispetto alle quali peraltro sussistono gravissimi problemi attinenti alla corretta gestione.

Alcune delle discariche risultano essere state per lungo tempo destinatarie di traffici illeciti di rifiuti provenienti da diverse regioni d'Italia, compresa la Campania.

Ciò pone il territorio in una condizione di gravissimo rischio sotto il profilo ambientale perché sfruttato non solo in conseguenza del mancato avvio di un ciclo virtuoso dei rifiuti nella regione, ma anche in conseguenza di traffici illeciti che trovano il loro punto di partenza in regioni diverse dalla Puglia, regione già da anni in emergenza.

## II. — Territorio del distretto di corte d'appello di Lecce (province di Lecce, Taranto e Brindisi)

### *Premessa*

L'approfondimento relativo alla provincia di Lecce è stato effettuato attraverso l'audizione del procuratore generale presso la corte d'appello di Lecce, nonché degli altri magistrati che hanno svolto indagini in materia di reati ambientali.

Le informazioni acquisite dai magistrati, nonché dal prefetto e dal questore di Lecce hanno consentito di tracciare un quadro inquietante con riferimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti.

La Commissione ha avuto la possibilità di acquisire una recentissima sentenza emessa dalla corte d'appello di Lecce nei confronti di Rosafio Gianluigi più altri per reati concernenti il traffico illecito di rifiuti, con l'aggravante di avere agito con metodo mafioso.

In sostanza, nella sentenza è stata, da un lato, riconosciuta implicitamente l'esistenza di clan mafiosi riconducibili alla sacra corona unita quale organizzazione di stampo mafioso, dall'altro, l'utilizzo del metodo mafioso per occupare posizioni monopolistiche offrendo i servizi connessi al ciclo dei rifiuti a prezzi concorrenziali, proprio perché gestiti illecitamente.

Altrettanto significative sono le numerose interdittive antimafia emesse dalla prefettura di Lecce, che hanno riguardato imprese operanti nel settore dei rifiuti riconducibili a soggetti legati, direttamente o indirettamente, a organizzazioni criminali di stampo mafioso e che hanno gestito quasi in regime di monopolio una serie di servizi connessi al settore dei rifiuti.

I dati acquisiti costituiscono indizi di un profondo condizionamento da parte della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti, sia per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti per i servizi di raccolta, sia per quanto riguarda le ingerenze sulle scelte strategiche di società che operano nel medesimo settore, all'interno delle quali sembrano operare con mansioni modeste soggetti che, invece, di fatto hanno poteri decisori, in quanto esponenti di spicco della criminalità locale.

A questi fenomeni si aggiungono i traffici transregionali di rifiuti che, come già emerso nel corso degli approfondimenti relativi alle altre province, hanno visto come luogo di destinazione finale per l'illecito smaltimento proprio la Puglia.

### II.1 *La provincia di Lecce*

#### II.1.1 *La situazione impiantistica*

Nella relazione prodotta dal prefetto di Lecce (18) è stata descritta la pianificazione regionale con riferimento al territorio provinciale.

---

(18) Doc. n. 472/1.

Il territorio è stato suddiviso in tre ambiti ottimali di zona LE/1, LE/2 e LE/3. La programmazione regionale non ha previsto la realizzazione di impianti dedicati all'incenerimento del rifiuto urbano tal quale.

Nell'Ato LE/1 (comune capoluogo – comune capofila e ventisei comuni) sono previsti:

impianto complesso per il trattamento del rifiuto indifferenziato (biostabilizzazione e selezione) con annessa discarica di servizio-soccorso in Cavallino, località Masseria Guarini (impianto) e Le Mate (discarica) – Gestione affidata alla Società ambiente e Sviluppo S.c.a.r.l.;

centro per la raccolta, prima lavorazione e stoccaggio della raccolta differenziata in Campi Salentina località Li Falchi – Gestione affidata all'Ati Aspica-Ecotecnica;

impianto per la produzione di cdr (combustibile da rifiuto) in Cavallino a servizio anche degli ambiti LE/2 e LE/3 – costruzione e gestione affidata al consorzio Cogeam.

Per ciò che concerne l'operatività degli impianti è stato sottolineato che l'impianto complesso è realizzato e in esercizio (centro di biostabilizzazione e selezione e discarica di servizio/soccorso).

La nuova discarica di servizio-soccorso, in località « Le Mate » è recentemente entrata in servizio. Il centro di raccolta di Campi oggi funziona, temporaneamente, come centro di raccolta del vetro.

L'impianto per la produzione di cdr è realizzato e funzionante ma ancora in fase di collaudo (esercizio consentito dall'ordinanza CD n.74 del 7 settembre 2009 e n. 83 del 4 marzo 2010, nelle more del collaudo, sino al 10 settembre 2010).

Nella successiva nota inviata dalla provincia di Lecce (19) viene precisato che l'impianto di produzione di cdr è realizzato e funzionante.

Nell'Ato LE/2 (che comprende quarantasei comuni) sono previsti:

impianto complesso per il trattamento del rifiuto indifferenziato (biostabilizzazione e selezione) in Poggiardo con discarica di solo servizio in Corigliano d'Otranto (costruzione e gestione affidata al consorzio Cogeam);

centro per la raccolta, prima lavorazione e stoccaggio della raccolta differenziata in Melpignano località Corti Rossi (gestione affidata al consorzio Cogeam).

Anche con riferimento agli impianti dell'Ato LE/2 sono state fornite indicazioni in merito alla funzionalità.

Il centro per la raccolta differenziata, realizzato nel 2000, è in funzione. Il centro di selezione e biostabilizzazione in Poggiardo, località Pastorizze è in esercizio dal 3 giugno 2010 nelle more della conclusione delle procedure di collaudo (ordinanza CD n. 88 del 31 maggio 2010 esercizio consentito fino al 3 gennaio 2011) mentre i

---

(19) Doc. n. 1025/2.